COMUNE DI PALERMO

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Via Notarbartolo 21/a

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI "PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI" OCCORRENTI AGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI PALERMO SOTTO INDICATI:

LOTTO N. 5 C.I.G. 5080186E18

1. **COCCINELLA Via D'Alvise 2 Q. Pallavicino**
2. **MORVILLO Via Pegaso 29 Q. Tommaso Natale- Sferracavallo**
3. **DOMINO P.zza Contardo Ferrino 14 Q. Pallavicino**
4. **GRILLO PARLANTE Via Caduti senza Croce 22 Q. Resuttana-S. Lorenzo**
5. **MELOGRANO Via Monte San Calogero 10 Q. Resuttana- S. Lorenzo**

IMPORTO TRIENNALE DISPONIBILE €. 50.052,28 = I.V.A. ESCLUSA

Art. 1) DEFINIZIONI

- Per "Ditta Fornitrice" si intende l'impresa alla quale viene affidata la fornitura dei prodotti alimentari.
- Per "Stazione Appaltante" si intende l'Amministrazione Comunale di Palermo, che affida alla Ditta Fornitrice le forniture oggetto del presente capitolato speciale.

Art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di ***"prodotti ortofrutticoli"*** elencati e descritti negli allegati 1 e 2, relativamente agli Asili Nido Comunali di Palermo sopra indicati.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà il massimo rimborso **UNICO** percentuale da applicare sui **PREZZI UNITARI** posti a base d'asta e di cui **all'allegato 1.**
L'importo disponibile per l'acquisto dei prodotti sarà utilizzato fino all'esaurimento.
Tale importo potrà oscillare in più o in meno del 20% senza dare luogo a variazione del prezzo dei prodotti. La Committente potrà approvvigionarsi di tutti i prodotti o alcuni di essi.

Art. 3) INIZIO E DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La Ditta Fornitrice si impegna ad iniziare le forniture alla data indicata dalla Committente.

L'aggiornamento dei prezzi è disciplinato dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 4) PUNTI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

Le forniture dovranno essere effettuate presso i seguenti Asili Nido:

- **COCCINELLA** **Via D'Alvise 2** **Q. Pallavicino**
- **MORVILLO** **Via Pegaso 29** **Q. Tommaso Natale- Sferracavallo**
- **DOMINO** **P.zza Contardo Ferrino 14** **Q. Pallavicino**
- **GRILLO PARLANTE** **Via Caduti senza Croce 22** **Q. Resuttana-S. Lorenzo**
- **MELOGRANO** **Via Monte San Calogero 10** **Q. Resuttana- S. Lorenzo**

Le sedi suddette possono essere soggette a trasferimento, secondo esigenze dell'Amministrazione.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di aprire nuove sedi, per le quali dovrà comunque essere garantita la fornitura in oggetto, o di chiuderne alcune o di non acquisire forniture per alcuni nidi.

Art. 5) SPECIFICHE TECNICHE

Sono allegati al presente capitolato speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati tecnici.

Allegato n° 1) elenco descrittivo dei prodotti alimentari e importi unitari a base d'asta.
Allegato n°2) Specifiche tecniche relative alle Tabelle Merceologiche dei prodotti ortofrutticoli freschi impiegati, o di possibile impiego, negli Asili Nido Comunali..

Art. 6) REQUISITI DELLA STRUTTURA DELLA DITTA FORNITRICE DELLE DERRATE ALIMENTARI

La Ditta Fornitrice dei prodotti deve disporre di un proprio magazzino, nella provincia di Palermo, opportunamente equipaggiato, per lo stoccaggio delle derrate alimentari in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/80 artt. 25-30 e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e commerciali previste per lo svolgimento dell'attività.

Art. 7) CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO

La Ditta Fornitrice dei prodotti deve disporre di automezzi idonei al trasporto delle derrate alimentari, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia (D.P.R. 327/80 art. 43).

Art. 8) INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

In caso di sciopero da parte del personale della Ditta Fornitrice o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento della fornitura, la stazione appaltante e/o la Ditta dovranno in reciprocità darne avviso con un anticipo di almeno 48 ore.
Le interruzioni totali della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 9) RECESSO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il Settore Servizi Educativi può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura, purché tenga indenne la Ditta delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno.
Resta inibita alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 10) MODIFICAZIONE ASSETTO SOCIETARIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare e documentare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 11) DEPOSITO CAUZIONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a norma di legge, deposito cauzionale definitivo per l'importo e con le modalità riportate nel bando di gara.
Si procederà allo svincolo della cauzione con le modalità previste dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 12) ASSICURAZIONI

La Ditta fornitrice si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato.

A tale scopo la Ditta deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza RCT in cui sia esplicitato che per quanto attiene all'oggetto del presenta capitolato la Committente debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo sarà presentato al momento della stipula del contratto di fornitura e deve prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subito dai fruitori causati dalle derrate alimentari fornite dalla Ditta.
La polizza assicurativa dovrà essere prestata a concorrenza di un unico massimale non inferire a € 1.000.000,00 (un milione/00).
La Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio convenendosi a tal riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto.

Art. 13) SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto (o dell'appalto) e con le modalità di cui all'art. 118 del "Codice dei contratti" e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 14) SPESE INERENTI ALLE FORNITURE

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione della fornitura richiesta dalla Committente sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.
Nel prezzo offerto dalla Ditta si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura in oggetto (trasporto, consegne, etc..) Il prezzo I.V.A. esclusa si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio e si intende quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. La ditta non avrà, pertanto, diritto ad alcun sovrapprezzo per qualsiasi circostanza sfavorevole sorta nel corso della fornitura.

Art. 15) ORDINE DI ESECUZIONE

La Ditta Fornitrice potrà consegnare i beni di cui al presente capitolato solo previo ordine specifico da parte della Committente.

Art. 16) PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio di fornitura deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le norme di igiene degli alimenti.
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Su semplice richiesta della Committente la Ditta deve dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
La Ditta deve attuare nei confronti dei propri lavoratori le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, anche nel caso la Ditta non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.

Il personale alle dipendenze della Ditta deve avere un atteggiamento corretto nei confronti del personale della Committente ed, in caso di contestazione della qualità delle merci, non dovrà opporre rifiuti alle decisioni della Committente e dei suoi incaricati.

Art. 17) VESTIARIO ED IDONEITA' SANITARIA

La Ditta Fornitrice deve fornire al personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti (D.P.R. 327/80 art. 42), da indossare durante l'esecuzione della fornitura. Il personale deve essere altresì fornito di cartellino di identificazione con il nome della Ditta e nome e cognome del dipendente. Lo stesso deve scrupolosamente curare l'igiene personale e deve essere adeguatamente formato ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 5/2005 e S.M.I.

Art. 18) CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI E NORME IGIENICHE

La Ditta Fornitrice dei prodotti deve provvedere a garantire alla Committente che il personale impiegato per la realizzazione della fornitura, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. A tal fine l'impresa deve predisporre un Piano Sanitario specifico al fine di ottemperare alle norme previste dal D.Lgs. 81/08.
Nella consegna delle merci la Ditta deve rispettare i regolamenti igienici stabiliti a livello nazionale o regionale o comunque le norme che potranno essere prescritte dalla Committente per la buona protezione e conservazione delle merci.

Art. 19) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate nonché alle **Tabelle Merceologiche dei prodotti ortofrutticoli – (allegato 2).** I prodotti devono avere etichettatura conforme alla legge. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana**.** Le pezzature e le confezioni devono essere quelle previste dalle Tabelle Merceologiche e quelle generali in uso sul mercato.

Art. 20) GARANZIE DI QUALITA' INERENTI LE DERRATE ALIMENTARI

L'Impresa deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili alla Stazione Appaltante, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia che si intendono tutte richiamate ed inoltre rendersi disponibili a dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle specifiche tecniche delle tabelle merceologiche in allegato.

Art. 21) ORDINATIVI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Le quantità di prodotti alimentari da consegnare saranno indicate dall'ufficio preposto dalla Committente o da propri delegati incaricati opportunamente alla Ditta Fornitrice.
Nessun ordine potrà essere effettuato da personale diverso da quello indicato dalla Committente.

Art. 22) MODALITA' DI ESECUZIONE

La Ditta Fornitrice si obbliga ad effettuare direttamente la fornitura nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Committente.

Art. 23) FREQUENZE DELLE FORNITURE

- La consegna dei beni avverrà di norma, una volta a settimana, in un giorno concordato anticipatamente (fra lunedì e venerdi) salvo periodi di chiusura delle attività didattiche, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, salvo diversa frequenza richiesta dalla Committente. I singoli asili, o il Servizio Asili Nido, comunicheranno l'ordine al fornitore entro le ore 9.00, almeno due giorni antecedenti a quello di fornitura; eventuali modifiche all'ordinativo potranno essere effettuate con almeno un giorno lavorativo di anticipo.

Art. 24) INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI VENDITA

Nei documenti di trasporto dei beni devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'indicazione qualitativa e quantitativa del prodotto, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
L'incaricato all'approvvigionamento presso la Committente apporrà la propria firma sul documento di trasporto, attestante l'avvenuta consegna della merce.

Art. 26) QUANTITA' DI PRODOTTI DA CONSEGNARE

Le quote di fornitura di volta in volta consegnate, devono corrispondere alle quantità richiesta dalla Committente. Per nessun motivo saranno accettate quantitativi superiori o inferiori.
La merce in consegna, dopo essere stata pesata e controllata, in presenza dell'incaricato dell'asilo nido, dovrà essere trasportata dal personale della Ditta all'interno dei locali del nido adibiti a dispensa derrate. L'incaricato del nido apporrà sul D.D.T. firma attestante avvenuta consegna.

Art. 27) GARANZIE PER VIZI E DIFETTI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

A fronte delle obbligazioni contrattualmente assunte la Ditta Fornitrice deve garantire che le forniture siano di buona qualità, integre ed esenti da alterazioni o da imperfezioni dovute alla loro produzione ovvero alla relativa conservazione.
E' fatto obbligo alla Ditta Fornitrice di garantire che i prodotti da essa forniti abbiano le qualità essenziali costituenti i requisiti particolari che distinguono le varie specie dei prodotti e che rendono gli stessi idonei ad essere destinati ai consumatori.
A tal scopo la Ditta fornirà alla Committente espresse ed in equivoche dichiarazioni scritte, ai sensi degli artt. 1490 e 1497 del codice civile, sia in merito alle più ampie garanzie

sull'idoneità dei prodotti circa l'assenza di vizi, anche se determinati da cause esterne ai prodotti stessi, e quindi in relazione ai requisiti funzionali degli stessi, sia in relazione alla garanzia sulle qualità essenziali e speciali dei prodotti alimentari ed in particolare alla qualità igienica, nutrizionale, organolettica e merceologica indicate nell'allegato n. 2.
In relazione a tutto quanto sopra la Ditta Fornitrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale di Palermo da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e/o conseguenti all'uso dei prodotti forniti ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità delle forniture, di cui alle garanzie rese.
La Ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.
Conseguentemente la Committente avrà diritto al risarcimento, da parte della Ditta Fornitrice di tutti gli eventuali danni coperti dalle garanzie citate.

Art. 28) RIFIUTO DELLA MERCE CONSEGNATA E SOSTITUZIONE DELLA MERCE RIFIUTATA – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora le merci si dimostrano affette da vizi o da difetti, ovvero siano scadute o alterate, la Ditta Fornitrice si obbliga a ritirare immediatamente e gratuitamente le partite di merce rifiutate.
Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo.
Eventuali ritardi nel ritiro delle merci rifiutate sono a completo rischio della Ditta Fornitrice e, quindi, senza alcuna responsabilità a carico della Committente per ulteriori degradamenti che le merci possono subire.
E' fatto obbligo alla Ditta Fornitrice di provvedere, entro un'ora o altro termine più favorevole indicato dalla Committente, alla sostituzione delle merci rifiutate o contestate.
Qualora la Ditta Fornitrice non provveda alla sostituzione immediata, la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al successivo art. 33.

Art. 29) DIRITTO DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della Committente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei beni forniti dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato Speciale.
La conformità della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato può essere verificata dall'incaricato del servizio di approvvigionamento, o da altro personale individuato, nonché da soggetti di fiducia incaricati dalla Committente relativamente alle schede dell'Autocontrollo di produzione.
La qualità delle derrate sarà verificata mediante esami a vista o attraverso indagini di laboratorio, anche dopo alcuni giorni dalla consegna della merce.

Art. 30) TIPOLOGIA DI CONTROLLI

I controlli che l'Amministrazione Comunale potrà eseguire presso la Ditta Fornitrice dagli incaricati dal Settore Servizi Educativi sono articolati in:

a) controlli a vista del servizio

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- modalità di stoccaggio delle derrate alimentari;
- controllo della data di scadenza dei prodotti;
- stato igienico degli automezzi per il trasporto;
- controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;

b) controllo analitici

Durante i controlli gli incaricati dalla Committente potranno effettuare prelievi di campioni, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio.
I tecnici eventualmente incaricati dalla Committente, effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.
Le quantità del prodotto, prelevate di volta in volta, saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.
Nulla potrà essere richiesto alla Committente per le quantità di campioni prelevati.

Art. 31 BLOCCO DELLE DERRATE

I controlli presso la Ditta potranno dar luogo al "blocco delle derrate". Gli incaricati della Committente provvederanno a far custodire in magazzino o in cella frigorifera di proprietà della Ditta l'alimento e a far apporre avviso con la dicitura "in attesa di accertamento".
La Committente provvederà entro 6 giorni lavorativi a far valutare le caratteristiche dell'alimento e a darne tempestiva comunicazione alla Ditta (qualora i referti diano esiti positivi le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta).
Nulla potrà essere chiesto alla Committente per il blocco delle derrate.

Art. 32) RILIEVI DEGLI INCARICATI

Gli incaricati sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta Fornitrice. Il personale tutto non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dalla Committente.

Art. 33) CONTESTAZIONI

La Committente farà pervenire alla Ditta Fornitrice eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 giorni naturali e consecutivi, con possibilità, entro tale termine, di presentare controdeduzioni.
La Ditta Fornitrice è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Committente, in relazione alle contestazioni mosse.

Se entro 8 giorni dalla data della comunicazione la Ditta non fornisce nessuna controprova probante, la Committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
La Ditta Fornitrice potrà partecipare, in contraddittorio, all'ispezione degli incaricati dal Settore Servizi Educativi.

Art. 34) D.U.V.R.I.

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 35) AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE

La Ditta Fornitrice deve effettuare il programma di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 e s.m.i.

Art. 36) PENALITA'

La Committente, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penali minime:

A. €. 258,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle Merceologiche;
B. 103,00 per ogni analisi microbiologica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti;
C. €. 100,00 per ogni mancato rispetto dell'orario o del giorno concordato per la consegna dei prodotti o per mancata fornitura, per ciascuna asilo destinatario. In quest'ultimo caso, oltre alla penale, saranno addebitate alla Ditta le eventuali maggiori spese sostenute dalla Committente per assicurare all'asilo destinatario la fornitura;
D. € 258,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale;
E. € 258,00 per ogni qualvolta che la Ditta non fornisce il tipo di fornitura richiesta.

Art. 37) PAGAMENTI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE

La fatturazione avverrà mensilmente per singolo asilo destinatario in base al prezzo offerto e ad avvenuta consegna. Il prezzo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza.
I pagamenti avverranno entro il termine di 60 giorni, ex art. 4, comma 4, D.Lgs. 231/2002. Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo-P.IVA …….

La Ditta si farà carico di far apporre il visto suddetto e far operare la verifica al personale dei nidi, prima della presentazione delle fatture al protocollo del Settore Servizio Educativi. I termini di pagamento decorrono dalla data di protocollazione delle fatture.

Si stabilisce che la Committente potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni contestati alla Ditta, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'amministratore, procuratore o direttore decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 38) IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente a seguito di ripetute infrazioni da parte della Ditta Fornitrice può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata A/R

La parte convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Fornitrice (a norma del vigente codice civile)
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della Ditta Fornitrice
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nel modo di trasporto e consegna delle derrate;
e) utilizzo per tre volte nel corso dello stesso anno di derrate in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche delle derrate stesse;
f) casi di intossicazione alimentare, qualora sia stato accertato dagli organi competenti che la causa è dovuta alle derrate fornite dalla Ditta;
g) interruzione non giustificata del servizio;
h) subappalto totale e/o parziale del servizio di fornitura in maniera difforme da quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. e int.;
i) ulteriori inadempienze della Ditta dopo la comunicazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Committente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà nei confronti della Ditta a titolo di risarcimento del danno subito per tale causa.

Art. 39) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio in Palermo.

Art. 40) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Palermo.

Art. 41) RINVIO

Per tutto quanto previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le altre disposizioni normative vigenti in materia, in quanto applicabili.